



COMUNE DI SANTA FLAVIA  
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 26.04.2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DEI MERCATI.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18,00**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **19.04.2021**, n. **7253**, su proposta del Presidente, questo Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **11** e assenti n. **05**.

come segue:

N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI GIUSEPPE	X		9	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	X	
2	VENTURI MADDALENA	X		10	RESTIVO FRANCESCA	X	
3	IMBOCCARI ANTONELLA		X	11	TROIA GIUSEPPE	X	
4	ORLANDO MARIA	X		12	EMMITI ROSALIA MARIA		X
5	CAVEZZANO ANTONIA	X		13	MARINO GAETANO DANIELE		X
6	DI MAIO RITA	X		14	PRINCIPATO GIOVANNI		X
7	CRIVELLO GIUSEPPE		X	15	NAPOLI PIETRO	X	
8	TANCREDI STEFANO	X		16	ALIOTO LUIGI	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dott. Ernesto Amaducci**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

<input checked="" type="checkbox"/>	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
<input checked="" type="checkbox"/>	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Risultano presenti n. 11 Consiglieri Comunali e assenti n. 05: Imboccari Antonella, Crivello Giuseppe, Emmiti Rosalia Maria, Marino Gaetano Daniele e Principato Giovanni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Ernesto Amaducci.

Sono presenti alla seduta consiliare il Responsabile dell'Area II Dott. Angelo Benfante e i Revisori dei Conti nella persona del dott. Cilea e del Dott. Speranza.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al nono punto all'ordine del giorno recante **“Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico dei mercati”**. Dà lettura della proposta, del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area II Dott. Angelo Benfante, nonché del parere favorevole reso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allegano in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **COME DA REGISTRAZIONE:**

**Il Presidente del Consiglio:** Dott. Benfante, c'è qualche altro articolo che dobbiamo andare a vedere. All'articolo 7, non è possibile utilizzare la stessa elencazione, quando si parla di classificazione delle strade in ordine di importanza, non possiamo utilizzare la stessa classificazione che abbiamo utilizzato nel precedente Regolamento.

**Dott. Angelo Benfante:** L'articolo 7, detta i criteri, l'articolo 8 classificazione delle strade, al comma 2, dice **“La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato “A” del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”**, quindi c'è un rinvio dinamico in questo caso, perché l'articolo 7 modella, l'articolo 8 dice quali strade utilizzare, quindi anziché elencare le strade, modificando il regolamento tipo, cioè, è l'articolo 8, comma 2, che fa il rinvio al Regolamento che abbiamo approvato modificando quelle strade, si modificano anche qua. Altrimenti in teoria dovrebbe essere un Regolamento Unico. Però si corre il rischio che c'è un regolamento tipo di strada e un regolamento di un altro tipo di strada.

**Presidente del Consiglio:** All'articolo 15, al comma 4, volevo proporre, se era possibile, introdurre la compensazione che se ci sono dei contribuenti titolari di un credito che non è prescritto nei confronti del Comune, se si può utilizzare la compensazione per pagare l'eventuale debito che nasce nei confronti dell'Ente.

**Dott. Angelo Benfante:** La compensazione è un istituto del codice civile e quindi riportabile, praticamente, anche in questa fattispecie, però mi chiedo, se la vuole introdurre perché solo del comma 4. In realtà la compensazione, può funzionare non soltanto per questa fattispecie, ma penso per tutti.

**Il Segretario Generale:** C'è un piccolo particolare, che il presupposto del Codice Civile, che lei giustamente ha riportato, prevede che debbano essere crediti omogenei, liquidi ed esigibili. Siamo in questa fattispecie?

**Dott. Angelo Benfante:** No, non siamo in questa fattispecie.

**Il Segretario Generale:** Se dobbiamo utilizzare lo strumento del codice civile, che è correttissimo per carità, ci potrebbe pure stare, dobbiamo utilizzarlo chiaramente a condizione che vengano rispettate le regole del codice civile, che prevedono espressamente che debbano essere debiti omogenee, liquidi ed esigibili.

**Dott. Angelo Benfante:** Poi tra l'altro messa qui, è come se si volesse limitare solo a questa casistica. Presidente, se mi permette, lo vedo un Istituto che può essere utilizzato non soltanto per questo, ma potrebbe essere regolamentato anche per altri tributi, quindi o si propone un rinvio a un altro regolamento che era in cantiere, o come rendere il suggerimento del precedente Regolamento se lo vogliamo fare specifico per questo portare poi questo regolamento in Commissione, a ragionare meglio su una possibile attività di compensazione. Perché l'idea messa sul piatto, però solo per questo punto 4, potrebbe essere meglio sfruttata per più casistiche, quindi, come idea ci sta, secondo me, però va affrontata meglio nell'opportuna sede, con più tranquillità e magari abbracciando non soltanto questa casistica, ma più ampia casistica.

**Il Presidente del Consiglio:** Posso approfittare di questa sede per darle atto di indirizzo, se può occuparsi di predisporre, a questo punto facciamo un regolamento ad hoc che vada a prendere tutti gli altri tributi. Andiamo avanti, all'articolo 15, al comma 10, secondo me c'è stato un refuso di battitura perché penso si riferiva all'articolo 17, anziché articolo 20.

**Dott. Angelo Benfante:** Ha ragione, Presidente, perché è un refuso, ha ragione articolo 17.

**Presidente del Consiglio:** Sì, questo lo correggiamo. Sostituire l'articolo 20 con l'articolo 17. Allora, l'articolo 17, lettera b), a un certo punto, le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma.

**Dott. Angelo Benfante:** Questo qua l'avevo tagliato ed è rimasto appiccicato. In realtà era "le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada di cui al decreto legge". Cioè questo è un pezzo di Regolamento che andava tagliato, che è rimasto appiccicato, lo riconosco, e quindi le sanzioni, l'emendamento è tagliare "amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma". Quindi prevedere solo questo tipo di sanzione. Ora sto notando un'altra cosa, che in questo Regolamento è saltata la numerazione vedo 1, 2, 4, 5, perché proprio per il fatto dei tagli non ho sistemato la numerazione, quindi correggiamo anche questa a che ci siamo.

**Il Presidente del Consiglio:** L'ultima cosa, è nell'articolo 20, relativo all'autotutela, se era possibile, aggiungere un comma 3, che i provvedimenti motivati e le risposte fornite vanno pubblicate sul sito internet del Comune, se è possibile, senza entrare nel merito del soggetto.

**Dott. Angelo Benfante:** Presidente, mi scusi, mi permetto di dire, parliamone in Commissione, perché c'è qualcosa che mi stona sulle risposte fornite.

**Il Segretario Generale:** Scusate se vi interrompo, come FAQ sono d'accordo, ma come risposta assolutamente non possiamo pubblicare, sono atti interni, possiamo pubblicare il provvedimento definitivo. Ma l'atto endoprocedimentale non lo possiamo pubblicare.

**Il Presidente del Consiglio:** Lo spirito era utilizzare quelle risposte utili. Comunque questo nello specifico, ci riserviamo di affrontarlo in Commissione, e vedere come articolare questo articolo. Io non ho altri interventi, se ci sono interventi da parte di qualcun altro.

**Il Segretario Generale:** Presidente, mi perdoni, alla luce delle modifiche che lei ha richiesto in qualche modo, seppur parziali, a parte quest'ultima, ritorna in Commissione tutto il Regolamento, oppure ora l'ho approvate e poi lo trasformiamo.

**Il Presidente del Consiglio:** Lo approviamo e poi si fanno le modifiche come abbiamo fatto con il precedente.

**Il Presidente del Consiglio:** All'articolo 15, comma 10, sostituire "articolo 20 con articolo 17", all'articolo 17, cassare dal punto "amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle" e invece di sistemare tutto l'articolo 17, il punto 4 diventa comma 3, il comma 5 comma 4, il comma 6 comma 5, e il comma 7 comma 6.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti l'emendamento "dell'articolo 15, comma 10 che sostituisce l'articolo 20 con articolo 17" per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto il primo emendamento;
- Sentiti gli interventi in aula;
- Visto il Regolamento per funzionamento del C.C. ed il vigente statuto;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 03 – Reg. Gen. N. 1078 del 09.11.2020;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 04 – Reg. Gen. N. 1174 del 27.11.2020;
- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 11**
- **Con n. 11 voti unanimi favorevoli, su proclamazione del Presidente del Consiglio**

**APPROVA**

L'emendamento così come modificato e cioè "dell'articolo 15, comma 10 che sostituisce l'articolo 20 con articolo 17".

Il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla votazione dell'emendamento all'articolo 17, cassare dal punto "amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle" e invece di sistemare tutto l'articolo 17, il punto 4 diventa comma 3, il comma 5 comma 4, il comma 6 comma 5, e il comma 7 comma 6, per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto il secondo emendamento;
- Sentiti gli interventi in aula;
- Visto il Regolamento per funzionamento del C.C. ed il vigente statuto;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 03 – Reg. Gen. N. 1078 del 09.11.2020;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 04 – Reg. Gen. N. 1174 del 27.11.2020;
- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 11**
- **Con n. 11 voti unanimi favorevoli, su proclamazione del Presidente del Consiglio**

#### **APPROVA**

L'emendamento così come modificato e cioè all'articolo 17, cassare dal punto "amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle" e invece di sistemare tutto l'articolo 17, il punto 4 diventa comma 3, il comma 5 comma 4, il comma 6 comma 5, e il comma 7 comma 6.

Successivamente il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti la proposta di deliberazione così come emendata per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione emendata;
- Visto l'esito delle superiori votazioni;
- Visto il Regolamento per funzionamento del C.C. ed il vigente statuto;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 03 – Reg. Gen. N. 1078 del 09.11.2020;

- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 04 – Reg. Gen. N. 1174 del 27.11.2020;
- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 09**
- **Astenuti n. 02 (Napoli e Alioto);**
- **Con n. 09 voti favorevoli, n. 02 astenuti, su proclamazione del Presidente del Consiglio**

### **APPROVA**

La proposta di deliberazione così come emendata.

**Revisore dei Conti Cilea:** Presidente, se lei mi dà un minutino, io tenevo particolarmente a nome mio personale e dei due colleghi Raimondo Torregrossa e Sergio Speranza porgere a lei, Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri Comunali, al Signor Sindaco, ai componenti della Giunta, ai vari Segretari Generali che si sono via via susseguiti, presentare a voi tutti il nostro più vivo ringraziamento per l'attività che abbiamo svolto in questo nostro mandato nell'ambito delle nostre funzioni. Già la scadenza del nostro mandato è alle porte, penso giorno 05 maggio, quindi non so se avremo più occasione di vederci, comunque, noi rimaniamo sempre disponibili fino al giorno 5. Io ricordo, che all'inizio del nostro mandato noi siamo entrati in punta di piedi, però nella consapevolezza che potevamo svolgere questo nostro incarico con decisione per le passate esperienze professionali svolte e allo stesso modo oggi ne usciamo convinti che il compito a noi demandato sia stato svolto con equilibrio, diligenza e spero con competenza di tutto il Consiglio Comunale e a beneficio soprattutto della comunità Flavese, riteniamo che il Comune di Santa Flavia è un Ente dotato in massima parte di dirigenti impegnati con competenza e capacità professionale veramente all'altezza, auspico sempre, che chi amministra ora e in futuro, usi lungimiranza, adotti politiche adeguate e una consapevole capacità di programmazione a servizio dei propri cittadini, in grado anche di accrescere nel tempo le condizioni economiche e finanziarie proprie di un Ente, in un contesto territoriale, che vede purtroppo, innumerevole Comuni riversare in situazioni di estrema difficoltà o già in condizione strutturali, accertate di grave deficitarietà o di dissesto. Voglio in ultimo, fare un particolare ringraziamento all'intero ufficio di ragioneria e in particolare al dottor Angelo Benfante che durante questo nostro mandato, nell'ambito dei rispettivi ruoli, ci ha sempre collaborato, assistito, supportato con estrema disponibilità e competenza nel corso di tutti i lavori del Collegio. Di nuovo, tante grazie da parte mia, del Dottor Raimondo Torregrossa e Sergio Speranza.

**Il Presidente del Consiglio:** Grazie, Dottor Cilea per le belle parole, a nome mio e di tutto il Consiglio, siamo noi che dobbiamo ringraziarvi, veramente per la professionalità, per l'umanità, per la costanza che avete sempre avuto, siete stati veramente organo di garanzia e di tutela per tutto il Consiglio Comunale, dico, elogiare le vostre qualità professionali diventa facile anche perché, abbiamo vissuto per tre anni, è veramente, solo grazie, posso dirvi, ma con il cuore veramente. Grazie a tutti.

Non ci sono altri argomenti, ringrazio tutti i Consiglieri e soprattutto l'opposizione che ci ha seguito fino alla fine. Buona serata.

La seduta viene chiusa alle 21,17.

**COMUNE DI SANTA FLAVIA**  
Città Metropolitana di Palermo

Reg. Gen. n.                      del

**Proposta di deliberazione**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**GIUNTA MUNICIPALE**

n. 02      del 09/04/2021      RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

**Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati**

*Parere di regolarità tecnica:*

Favorevole

dalla Sede municipale lì, 09/04/2021

Il Responsabile Finanziario  
F.to (Dott. Angelo Benfante)

*Parere di regolarità contabile:*

Favorevole

dalla Sede municipale lì, 09/04/2021

Il Responsabile Finanziario  
F.to (Dott. Angelo Benfante)

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017  
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901  
C.F. 00121130827

**Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati.**

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

- Visto che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- Considerato che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- Considerato altresì, che per le occupazioni nelle aree dei mercati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, è soppresso anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Atteso che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- Preso atto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- Verificato che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Verificato che ai commi dall'837 all'845 è disciplinato il canone relativo alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- Considerato che ai fini dell'applicazione del canone dei mercati si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Dato atto che il canone dei mercati è dovuto al Comune di Santa Flavia dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
- Rilevato che il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- Considerato che la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, considerata in relazione alle indicazioni della tariffa standard stabilita ex-lege, come eventualmente modificata in base alle specificità dell'ente;
- Atteso che per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare deve essere applicata la tariffa di base giornaliera, tenendo conto anche del valore standard stabilito ex-lege;
- Rilevato che le tariffe di base vanno frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del presente canone;
- Rilevato, altresì, che possono essere previste esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe medesime;
- Considerato che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato;
- Verificato che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- Evidenziato che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile, della Legge n. 160/2019;
- Rilevato che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico;
- Considerato, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni abusive, prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;
- Preso atto che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni;
- Verificato che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva;
- Dato atto che il Comune di Santa Flavia appartiene alla classe demografica degli Enti aventi popolazione residente fra 10.001 e 30.000 abitanti;
- Considerato che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;
- Preso atto che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

*definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

- Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
- Vista la bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati;
- Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- Dato atto che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;
- Visto il TUEL e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente e
- Vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 (“Legge di Bilancio 2020”);
- Vista la determinazione Sindacale n. 29 del 31/12/2020 n. gen. 1332, con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Informatica sino al 31/12/2021;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 1 comma 1 lettera e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

### **PROPONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) Di approvare** il Regolamento per l'applicazione del Canone unico dei mercati, come riportato nella bozza allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto** che, a mente dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 1° Gennaio 2021;
- 3) Di dare atto** altresì che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti;
- 4) Di pubblicare** il presente atto deliberativo, nel sito istituzionale del Comune;
- 5) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile Finanziario  
F.to (Dott. ~~Angelo Benfante~~)

# **COMUNE DI SANTA FLAVIA**

**Città Metropolitana di Palermo**

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017  
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901  
C.F. 00121130827

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del

## Articoli

Articolo 1.....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3.....	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo.....	4
Articolo 5.....	5
Commercio su aree pubbliche.....	5
Articolo 6.....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	6
Determinazione delle tariffe annuali.....	6
Articolo 10.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	6
Articolo 11.....	7
Determinazione del canone.....	7
Articolo 12.....	7
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	7
Articolo 13.....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	7
Articolo 14.....	7
Occupazione per commercio itinerante.....	7
Articolo 15.....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Articolo 16.....	9
Accertamenti - Recupero canone.....	9
Articolo 17.....	9
Sanzioni e indennità.....	9
Articolo 18.....	10
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	10

Articolo 19.....	11
Sospensione dell'attività' di vendita.....	11
Articolo 20.....	11
Autotutela .....	11
Articolo 21.....	11
Riscossione coattiva .....	11
Articolo 22.....	11
Disposizioni finali.....	11
<b>Allegato A</b> - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI .....	12
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.....	12

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Santa Flavia.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, fermo restando ogni successiva disciplina regolamentare in tal senso da parte dell'Ente.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge e fermo restando ogni successiva disciplina regolamentare in tal senso da parte dell'Ente.

## **Articolo 6**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia ai regolamenti comunali ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12**

### **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dall'apposito Regolamento comunale.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.

## **Articolo 14**

### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia all'apposito Regolamento comunale.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

### **Articolo 15**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Articolo 16**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 18**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

#### **Articolo 19**

#### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, comporta che il competente Ufficio disponga la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

#### **Articolo 20**

#### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

#### **Articolo 21**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

#### **Articolo 22**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE  
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

**1. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

Tariffa giornaliera standard (temporanea)	€ 0,70
---	--------

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	1° categoria		2° categoria		3° categoria	
	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
Tariffa giornaliera	0,3286	€ 0,230	0,2628	0,184	0,1642	0,115

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,80	0,80
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,80	0,80
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
4) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00	2,00
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	0,70

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

---

## Verbale n. 05 del 19.04.2021

***Parere su Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati".***

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 16:00, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per procedere all'esame della documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente come oggetto: "***Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati***".

### Premesso

- che in data 13.04.2021 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata - pec, chiedeva parere sullo schema di proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "***Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati***".

- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

- a) Proposta di Deliberazione n.02 del 09.04.2021 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto: "***Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico***", corredata di pareri di *Regolarità tecnica e Regolarità Contabile* rilasciati in data 09.04.2021 dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Angelo Benfante;
- b) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Legge 160/2019 comma 837).

### Visti

- l'art. 1 commi da 816 a 836 della legge 27.12.2019, n.160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento

da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- in particolare, l'art. 1, comma 821, della legge 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicato;

#### **Tenuto conto**

- che i comuni con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'Organo deve esprimere il proprio parere: a) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; b) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; e più in generale sul regolamento per le entrate comunali.

#### **Considerato**

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per installazione dei mezzi pubblicitari e i canoni non ricognitori di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo I, Legge 160/2019;
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che ai commi dall'837 all'845 è disciplinato il canone relativo alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- che ai fini dell'applicazione del canone de mercati si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- che ai commi dall'837 all'845 è disciplinato il canone relativo alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

#### **Rilevato che**

- il canone dei mercati è dovuto al Comune di Santa Flavia dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
- il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva;
- il Comune di Santa Flavia appartiene alla classe demografica degli Enti aventi popolazione residente fra 10.001 e 30.000 abitanti;
- il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;
- la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

#### **Visti**

- la bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il TUEL e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente e vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 (“Legge di Bilancio 2020”);

#### **Rilevato**

- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario/Responsabile economico finanziario;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

#### **Visti**

- il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2019;

- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante;

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante;

#### **Pertanto**

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia *parere favorevole* alla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: “*Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico dei mercati*”.

#### **Il Collegio dei Revisori**

(Firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea – Presidente

Dott. Sergio Speranza - Componente

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa - Componente



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

*I<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE*

---

PROT. n. 7726

del 23.04.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n. 2 del 09 /04/2021 del Responsabile dell'Area II – Economico - Finanziario.

Al Presidente del  
Consiglio Comunale

SEDE

- Si comunica che la I<sup>^</sup> Commissione Consiliare comunale permanente, riunitasi il giorno 22/04/2021, ha espresso all'unanimità parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area II Economico - Finanziaria avente per oggetto:
- “Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico dei mercati”;



Il Segretario  
v. Patrizia Li Vigni

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

## I<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

*“Servizi Sociali, Igiene, Affari Generali, Formazione Professionale, Personale, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Viabilità, Traffico, Toponomastica”.*

### VERBALE N.03/2021

CONVOCAZIONE PROT. N. 7478 DEL 21.04.2021  
RIUNIONE COMMISSIONE GIORNO 22.04.2021 ORE 15,00

CARICHE RICOPERTE	COMPONENTI COMMISSIONE	PRESENZE
PRESIDENTE:	ORLANDO MARIA	PRESENTE
V. PRESIDENTE	MARINO GAETANO DANIELE	PRESENTE
COMPONENTI:	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	PRESENTE
	PRINCIPATO GIOVANNI	PRESENTE
	TROIA GIUSEPPE	PRESENTE
SEGRETARIO	PATRIZIA LI VIGNI	PRESENTE

### **ORDINE DEL GIORNO :**

- “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico”.
- “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico dei mercati”.

### INIZIO SEDUTA DEL GIORNO 22.04.2021 ORE 15,00

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 15,00 si è riunita la I<sup>o</sup> Commissione Consiliare convocata dal Presidente in data 21.04.2021 prot. n. 7478, in seduta ordinaria.

Sono presenti il Presidente, Orlando Maria, il Vice Presidente Marino Gaetano Daniele, e i componenti Troia Giuseppe, Principato Giovanni e Crivello Elena Giuseppa. Assiste nella qualità di Segretario l’Avv. Patrizia Li Vigni.

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del giorno: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico”.

Esaminato il Regolamento, la Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione e relativo regolamento e, contestualmente chiede all’Amministrazione Comunale l’aggiornamento dello stradario comunale e quindi delle categorie.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno” Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico dei mercati”.

La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione e relativo regolamento.

La Commissione chiede all’Amministrazione Comunale di avviare l’iter per l’aggiornamento del regolamento “Ambulanti a costo fisso”.

Il Presidente invita il Segretario della Commissione a voler trasmettere il presente verbale al Sindaco per fornire ai competenti uffici i conseguenziali atti di indirizzo.

Sono le ore 15,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

### FINE SEDUTA ORE 15,45

IL PRESIDENTE  
F.to Orlando Maria

I COMPONENTI  
F.to Marino Gaetano Daniele  
F.to Troia Giuseppe  
F.to Crivello Elena Giuseppa  
F.to Principato Giovanni

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Patrizia Li Vigni

